

dell'amministrativo (leggasi al riguardo la decisione governativa del 4 aprile 1872).

12° Parimente non può farsi luogo alla domanda dei reclamanti, perché sia condannato il Comune alla restituzione di tutte le annue prestazioni da loro già operate a datare del 1° gennaio 1862, ovverosia dall'attivazione della legge dal 1861 sulle taglie comunali. Siffatta restituzione di somme o cose volontariamente pagate, benchè non dovute, potrà essere per avventura giustificata in confronto del diritto ticinese (*condictio indebiti*), ma non costituisce in ogni caso un argomento litigioso su cui possa essere chiamato a pronunciare il Tribunale federale.

Altrettanto sia detto, da ultimo, anche in riguardo alla pretesa della rifusione d'ogni danno e spesa avuta in conseguenza delle precedenti liti.

Per tutte queste ragioni è ritenuto, quanto alla prestazione della primizia per l'anno 1872, che i Massari hanno ommesso d'interporre in tempo utile regolare gravame contro la sentenza d'appello del 7 ottobre 1874, che dichiaravali tenuti alla medesima, e l'hanno quindi lasciata crescere in « cosa giudicata, »

Il Tribunale federale  
pronuncia :

È annullata la sentenza 24 maggio 1879 della Camera civile di appello del Tribunale supremo del cantone Ticino, in quanto la medesima autorizzava il comune di Rancate a percepire dai ricorrenti Massari la primizia della mezza brenta di vino per gli anni 1873, 1874, 1875 e successivi.

---

57. *Sentenza del 22 luglio 1882 nella causa Visconti  
e Induni.*

A. Dappoiché il Tribunale federale ebbe a dichiarare di « non poter entrare in materia sul ricorso del 27 luglio 1881 dei signori Visconti ed Induni, » col quale chiedevano fosse

annullata, perchè contraria all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la loro imposizione comunale per l'anno 1881, prendendo i reclamanti stessi argomento da ciò che ne' suoi considerandi la Corte aveva detto « doversi prima esaurire la serie delle competenti istanze cantonali, » si rivolgevano — ai 10 di febbraio del 1882 — al Consiglio di Stato del loro Cantone e rinnovavano appo lui l'istanza già presentata sotto il 1° febbraio del 1881, di « annullazione, » cioè, « dell'imposta a loro caricata — per l'esercizio comunale del 1881 — dal Municipio di Stabio » e di « apertura d'una inchiesta sull'arbitrario trattamento in genere di cui sono per parte di esso Municipio l'oggetto. »

*B.* Ma il Consiglio di Stato, ritenendo essere l'istanza medesima affatto nuova e diversa quindi dalla precedente, sulla quale e prima e seconda istanza cantonali si erano già definitivamente pronunciate, risolveva : « di non occuparsene » e ciò per la ragione che « in merito alla vertenza dall'attuale domanda provocata non era stata osservata la procedura stabilita dalla legge 27 novembre 1863 per le cause di amministrativo non contenzioso, e quando meno quella stabilita dalla legge 7 dicembre 1881 sulle taglie comunali. »

*C.* Di là il gravame del 9 aprile ultimo scorso al Tribunale federale, che sta alla base dell'odierna contestazione. Per esso ripetono i signori V. ed I. che « costituzioni federale e cantonale, leggi cantonali, ecc. sono da loro invanamente invocate ; » che « Governo e suo luogotenente mettono in non cale il chiaro dispositivo dell'art. 197 e suoi paragrafi della legge comunale, l'art. 4 delle vigenti costituzioni cantonale e federale » e, « chiedendo di nuovo protezione, difesa, giustizia, » *si riconfermano pienamente nelle domande del primitivo reclamo.*

*D.* Trasmesso il ricorso, pel canale del governo ticinese, al municipio di Stabio, quest'esso risponde — addì 17 maggio p.° p.° — proponendo a giudicare : « Sia dichiarato irricevibile, perchè tardivo, il ricorso medesimo; non potersene il Tribunale occupare, perchè riguardante taglie » 1881 e non intimato nei modi e tempi giusta la legge co-

» munale relativa e quella speciale sulle taglie stesse e della  
 » federale giudiziaria; doversi, infine, respingerlo in via  
 » d'ordine per titolo di preclusione (art. 59 della legge sul-  
 » l'organizzazione giudiziaria federale), col carico delle spese  
 » d'ufficio e ripetibili. »

*Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :*

1° Il municipio di Stabio solleva in prima linea un'eccezione di preclusione, che consiste a dire : « non essersi i ricorrenti Visconti ed Induni opposti appo lui ed entro il termine a tal uopo stabilito, cioè prima della fine d'aprile del 1881, al riparto delle taglie comunali per l'anno 1881, in quella parte che li concerneva; aver essi perduto di tal guisa e giusta i prescritti delle veglianti leggi cantonali il diritto d'impugnare quel riparto dinanzi a qualsivoglia autorità cantonale o federale. »

2° L'art. 7 della legge 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali dispone : « La Municipalità nell'avviso col quale pubblica il riparto delle taglie deve prefiggere : a) un termine entro il quale il contribuente può avanzare il suo reclamo ; b) un termine al pagamento della taglia, » ecc.

L'art. 10 ibidem stabilisce pei reclami le seguenti norme :  
 2° « se le quote d'imposte constatate eccedono i fr. 5, ma non superano i fr. 30, dal giudizio della Municipalità può appellarsi al giudice di pace, entro 5 giorni continui dalla comunicazione di esso giudizio municipale ; § 3, se eccedono i fr. 30, dal giudizio del giudice di pace può appellarsi al Consiglio di Stato entro 5 giorni continui dall'avvenutane comunicazione ; § 6, i termini fissati in questo articolo sono perentorii. »

L'art. 16 del regolamento di esecuzione (12 febbraio 1862) di codesta legge fa obbligo a chiunque intenda reclamare di uniformarsi all'art. 10 della medesima.

E infine l'art. 2 della legge 12 maggio 1877 sul contenzioso-amministrativo dichiara « quistioni di contenzioso-amministrativo, di competenza quindi dell' autorità giudiziaria, quelle risguardanti : a) la determinazione della quota di qua-

lunque imposta, tranne le imposte, tasse o tributi cantonali, » riservando invece all' amministrativo semplice il definire se un ente sia o non sia imponibile.

3° Da tutte queste disposizioni di legge risulta chiaro — *che* quando un Municipio abbia operato il riparto di una data gravezza comunale sui singoli contribuenti o fatta, in altre parole, di questi ultimi e dei loro enti imponibili la tassazione, esso deve darne pubblica contezza ai contribuenti stessi, fissando loro un termine entro cui sia lecito di presentare gli eventuali gravami; *che* qualunque contesa da questi procedente vuol essere istruita e risolta alla stregua della procedura dalle surriferite leggi stabilita e *che* ad ogni contribuente, il quale ometta di far valere — entro il termine a tal fine dal Municipio prefisso — i suoi reclami contro l'avvenuto riparto, resta irremissibilmente preclusa la via ad esercitarli in riguardo dell'esercizio a cui hanno riferimento.

4° Ora, gli è provato in atti che addì 23 aprile 1881 il Municipio del borgo di Stabio deduceva con apposito affisso a pubblica notizia che: « tutti i comunisti i quali credessero avere osservazioni, diminuzioni od aumenti da far portare alle rispettive loro partite, sia sui capitali, stabili, e persone per pagamento della taglia comunale 1881, dovevano presentarsi al suo ufficio dalle ore 10 alle 12 ant. per tutta la durata di quel mese, » e che: « quanti entro detto termine non avessero fatte osservazioni, sarebbero tenuti versare l'importo taglia, giusta le disposizioni municipali. » — Ai 25 dello stesso aprile esso invitava inoltre, « focolarmente e mediante usciere, » tutti i capitalisti del Comune, quindi anche i signori Visconti ed Induni, a recarsi entro quel medesimo fatale nella sua cancelleria, onde esaminarvi l'elenco dei capitali a frutto, delle merci, ecc., assoggettati per quell'anno al contributo comunale. — Nè mancarono i ricorrenti di andarvi, e parecchie volte, per ciò fare, ma tralasciarono non di meno di sporgere qualsivoglia reclamo in confronto della tassa che direttamente li colpiva, ond' è che perdettero indubbiamente, per quanto sopra, il diritto di promuovere lite sull'argomento presso le superiori autorità cantonali.

5° E se tanto è vero, se sta cioè in fatto e di fronte alle surriportate prescrizioni di legge, che per propria colpa i reclamanti si sono barrato l'adito ad insorgere contro la loro tassa d'imposta comunale pel 1881 e pertanto a piatire sulla medesima dinanzi all'è autorità cantonali superiori, appena è necessario aggiungere che non si può loro concedere neppure la facoltà di adire sull' identico tema il Tribunale federale, allo intento di far dichiarare da lui: che quella tassa, avverso cui non ricorsero nè in tempo utile nè in debito luogo, è lesiva del principio dell'eguaglianza dei cittadini, dalle costituzioni federale e cantonale consacrato, che come tale è nulla e dev'essere dal fisco restituita.

6° Che se non può negarsi avere i signori Visconti ed In-duni già prima che venisse pubblicato a Stabio il riparto delle taglie, e precisamente col 1° febbraio 1881, insinuato reclamo al Commissario di governo in Mendrisio, reclamo da quest'esso e dal Consiglio di Stato con ispeciale giudizio rejetto, — non per questo è l'eccezione del convenuto Municipio meno fondata, conciossiachè le domande messe innanzi con quel primo gravame si distinguano essenzialmente da quelle che furono per converso a questa Corte presentate.

Mentre, difatti, al Tribunale federale si chiede l'annullazione del riparto imposte pel 1881, *in quanto queste colpiscono i ricorrenti*, e quindi la restituzione delle somme per le stesse già versate, le conclusionali del ricorso 1° febbraio, quali figurano nell'ultima decisione governativa (del 3 marzo 1882) enunciate, tendevano invece ed in tesi generale a conseguire: « 1° Non si caricassero di taglia comunale i capitali a frutto, o quanto meno; 2° Non si estendesse la medesima sui capitali nel commercio, in merci, in semoventi e in macchine, giusta l'art. 4 § 1 della legge 7 dicembre 1861. » Su queste due sole, generiche istanze erano chiamate a pronunciare le superiori autorità cantonali e su esse unicamente giudicò, ai 14 giugno del 1881, il Consiglio di Stato, dichiarando: « doversi l'imposta risolta nel comune di Stabio sugli enti imponibili, cioè beni stabili, capitali a frutto e nel commercio, semoventi, merci e macchine, ripartire a norma

appunto « delle lettere *a* e *b* dell'art. 4 e suo paragrafo dell'or dianzi citata legge. »

A ragione quindi poteva dire il Governo cantonale, nel suo giudizio del 3 marzo ultimo scorso, che, le primitive domande e le presenti non essendo identiche, i ricorrenti avrebbero dovuto adire innanzitutto, per quest' ultime, la prima istanza cantonale, siccome vuole la legge ticinese sulle quistioni amministrative non contenziose.

7° Senonchè a nulla approderebbe il rimandare i ricorrenti stessi a riaprire la contesa davanti a chi di diritto, imperocchè, avendo essi negletto d'impugnare a tempo e luogo la loro tassazione comunale per il 1881, starebbe sempre a riguardo di questa la già trattata eccezione di preclusione, in presenza della quale

Il Tribunale federale  
risolve :

Di non entrare in materia sul ricorso 9 aprile 1882 dei signori Dott. Carlo Visconti e Notaro Giovanni Induni di Stabio.

## II. Pressfreiheit. — Liberté de la presse.

58. Urtheil vom 8. Juli 1882 in Sachen Gebrüder Triner.

A. In Nr. 88 der in Schwyz erscheinenden „Schwyzer Zeitung“ vom 3. November 1880 war unter der Ueberschrift „Allerseelentag“ ein Artikel erschienen, in welchem sich unter Anderem folgende Betrachtung findet: „Der Sensenmann mäht unerwartet die Blüthe, reißt den Mann von der Familie, die Mutter von den Kindern, den Hirt von der Heerde. Wer tröstet den Schmerz der Angehörigen? Der Glaube an das Wiedersehen. Wiedersehen? Ist's ein zeitweiliges, ist's ein ewiges? Ein zeitweiliges vor einem gerechten Richter.“ Gegenüber diesem Artikel erschien in Nr. 89 des ebenfalls in Schwyz herausgegebenen „Boten der